

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI TRA

DOMODOSSOLA E ISELLE DI TRASQUERA, SFT

CIG A045B3B20D

## INDICE

<b>TITOLO I. Oggetto e campo di applicazione del contratto</b>	<b>4</b>
Articolo 1. Struttura, premesse e Allegati	4
Articolo 2. Definizioni	5
Articolo 3. Oggetto	8
Articolo 4. Periodo di validità	9
Articolo 5. Caratteristiche del servizio e programma di esercizio	9
Capo I. Obblighi di servizio pubblico (OSP).....	12
Articolo 6. Principi generali	12
Articolo 7. Descrizione degli obblighi	12
Capo II. Obblighi di qualità .....	13
Articolo 8. Qualità e comfort	13
Capo III. Obblighi tariffari .....	14
Articolo 9. Obblighi relativi alle tariffe	14
Articolo 10. Sistema di biglietteria e canali di distribuzione dei titoli di viaggio	16
Capo IV. Materiale rotabile e impianti .....	16
Articolo 11. Obblighi relativi al materiale rotabile	16
Capo V. Rapporti con l'utenza .....	16
Articolo 12. Carta della qualità dei servizi ferroviari	16
Articolo 13. Reclami	17
Articolo 14. Indennizzi agli utenti	17
Capo VI. Rapporti con l'EC .....	18
Articolo 15. Obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'allegato 1 al Regolamento CE 1370/2007	18
Articolo 16. Obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio	19

Articolo 17. Relazione annuale	20
<b>TITOLO II. Gestione del contratto</b>	<b>21</b>
Capo I. Realizzazione del servizio .....	21
Articolo 18. Monitoraggio dell'esecuzione del Contratto	21
Articolo 19. Comitato Tecnico di Gestione del Contratto	22
Articolo 20. Servizi aggiuntivi e flessibilità del PEA	22
Articolo 21. Obiettivo di servizio e informazione in caso di sciopero	24
Articolo 22. Modalità di gestione delle emergenze, delle perturbazioni all'esercizio e delle interruzioni programmate.	24
Articolo 23. Servizi non resi	26
Capo II. Monitoraggio dei viaggiatori .....	26
Articolo 24. Monitoraggio dei viaggiatori per conteggio e per indagine	26
Capo III. Compensazione, PEF e monitoraggio economico .....	27
Articolo 25. Compensazione economica a favore di BLS	27
Articolo 26. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	28
Articolo 27. Periodo regolatorio	29
Articolo 28. Monitoraggio del PEF, condizioni e modalità di revisione	29
Articolo 29. Adeguamento all'andamento dell'inflazione delle compensazioni	33
Articolo 30. Adeguamento del Tasso di cambio	34
Articolo 31. Pagamento-regolazione degli acconti della compensazione	35
Articolo 32. Cessione dei crediti derivanti dalle compensazioni economiche degli obblighi di servizio.	35
<b>TITOLO III. Disposizioni relative al termine del contratto</b>	<b>36</b>
Articolo 33. Disciplina delle eventuali proroghe e preavviso minimo per l'esercizio	36



Con la presente scrittura privata non autenticata sottoscritta

**TRA**

l'Agencia della Mobilità Piemontese, codice fiscale n. 97639830013, con sede in corso Marconi, 10 – 10125 Torino, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Cesare PAONESSA, di seguito, per brevità, denominata "Ente Competente" e siglata "EC";

**E**

l'operatore economico, BLS AG, con sede legale in Genfergasse, 11 3001 Berna (CH), TVA CHE-116-287-0613 in persona di Daniel Schafer CEO e Ulrich Schäffeler Direttore Mobilità viaggiatori ad interim, entrambi domiciliati ai fini del presente atto presso la propria sede, di seguito siglato "OE".

Premesso che:

A. il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

B. il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

C. l'articolo 7.2, del predetto Regolamento (CE) n. 1370/2007, che prevede per l'autorità competente, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del Contratto, l'obbligo di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alcune informazioni in merito ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;

D. l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) che istituisce l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

E. l'articolo 10 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii che prevede il periodo minimo di validità del contratto di servizio ferroviario di sei anni e prevede la possibilità di rinnovare il contratto per altri sei anni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati;

F. previo esperimento di una procedura di selezione, con la Determinazione Dirigenziale N. 372/2016, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione della concessione del servizio ferroviario Domodossola – Iselle per il periodo 2017 – 2022 a favore della società BLS AG, con sede legale in Genfergasse, 11 3001 Berna (CH) con termine al 10/12/2022;

G. per l'annualità 2023 con la Determinazione Dirigenziale n.924 del 28 dicembre 2022, fra l'altro, l'Agenzia ha determinato l'ultrattività del Contratto di Servizio, così come previsto dall'art. 4 comma 3 del Contratto di servizio sino al 10/12/2023;

H. Agenzia della Mobilità Piemontese ha redatto la "Relazione sulla definizione dei lotti dei Servizi Ferroviari" del 06/05/2022, ai sensi delle misure 4 e 6 della Delibera ART 48/2017, a cui ART ha dato parere n.6/2022 il 16/06/2022, identificando e descrivendo l'ambito del Servizio Ferroviario Transfrontaliero (SFT);

I. con Determina Dirigenziale n.949 del 29/12/2022 l'Agenzia ha approvato il testo dell'Avviso di preinformazione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 5 par. 3-ter del Regolamento 1370/2007 (manifestazione interesse), per individuare l'operatore economico a cui assegnare il contratto di servizi che regolerà la "Concessione del Servizio ferroviario sulla tratta Iselle di Trasquera - Domodossola" predi-

sposto sulla base del Formulario standard per la notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, da pubblicare un anno prima dell'inizio della procedura di selezione nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a partire dal 10/12/2023 per una durata di 72 mesi;

J. in data 02/02/2023 l'Agenzia con Nota Prot.1320 ha comunicato all'Ufficio Federale dei Trasporti Svizzero (UFT) e al Canton Vallese l'avviso di preinformazione della procedura di affidamento della tratta SFT Domodossola – Iselle di Trasquera;

K. la DGR n. 7-4724 del 04/03/2022 di approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e Rete Ferroviaria italiana S.p.A. per l'assegnazione e l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria per il periodo 2023 – 2027, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112;

L. entro i termini previsti dall'Avviso di preinformazione (30/06/2023) è pervenuta una manifestazione d'interesse da parte dell'Operatore Economico BLS AG con sede in Genfergasse 11, 3001 Berna (Svizzera);

M. in data 31/08/2023 con Nota prot.11136 l'Agenzia ha comunicato all'Ufficio Federale dei Trasporti Svizzero (UFT) e al Canton Vallese l'avvio delle procedure di negoziato con la Società BLS AG, OE che ha presentato manifestazione d'interesse per l'affidamento della tratta SFT;

N. è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia la "Relazione di affidamento del servizio ferroviario transfrontaliero" e i relativi annessi, revisione 16/05/2023;

O. in data 27/07/2023 l'Agenzia ha richiesto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti i parametri ex delibera 120/2018 da associare al nuovo affidamento SFT;

P. ART in data 14/09/2023 protocollo AMP n. 11810 ha precisato di limitare l'applicazione della delibera ex 120/2018 al Titolo II "Criteri di Contabilità Regolatoria";

Q. con Determina Dirigenziale n.954 del 28/12/2023 l’Agenzia ha dato atto che la società BLS AG, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Contratto di servizio sottoscritto in data 5/1/2018, è obbligata a continuare l’erogazione del servizio dal 01/01/2024, ai medesimi patti e condizioni, nelle more della definizione del procedimento del nuovo affidamento della Concessione Domodossola – Iselle, Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario Domodossola – Iselle 2024/2029;

R. in data 12/12/2023 l’Agenzia e BLS hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per lo stipulando Contratto Di Servizio – Concessione Del Sistema Ferroviario Transfrontaliero (Allegato 1 alla DD n.954 del 28/12/2023) che prevede le seguenti condizioni:

- Indifferentemente dalla data di sottoscrizione del Contratto, la vigenza contrattuale corrisponderà al periodo 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2029.
- Le annualità previste nell’elaborazione del PEF coincideranno con il periodo 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2029.

S. la determinazione dirigenziale n. 463 del 01/07/2024 con la quale è stato approvato definitivamente il contratto di servizio, i relativi allegati e, al fine di rispettare il principio generale dell’equilibrio contrattuale riportato anche nel Regolamento (CE) 1370/2007, è stata individuata la durata del contratto in 6 anni, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 bis della L.R. Piemonte n. 1/2000 e ss.mm.ii.

**si conviene e si stipula quanto segue**

**TITOLO I. Oggetto e campo di applicazione del contratto**

**Articolo 1. Struttura, premesse e Allegati**

1.1. Il presente Contratto è strutturato in Premesse, Titoli, Capi e Articoli e Allegati come indicati nell’Indice.

1.2. Le Premesse e gli Allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente Contratto e sono pienamente vincolanti tra le Parti:

Allegato 1. Programma di esercizio annuale

Allegato 2. Materiale Rotabile

Allegato 3. Condizioni Minime di Qualità

Allegato 4. Indicatori di efficienza e di efficacia

Allegato 5. Pro e Piano Economico finanziario

Allegato 6. Matrice dei Rischi

Allegato 7. Tariffe

Allegato 8. PAD – Piano di Accesso al Dato

1.3. Si omette l'allegazione degli allegati dal n. 1 al n. 8 poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale n. 463/2024 del 01/07/2024 e pertanto hanno già acquisito natura di atti pubblici dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a farli osservare.

## **Articolo 2. Definizioni**

a. Carta dei Servizi: la carta dei servizi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)";

b. Composizione: unità semovente capace di muoversi sui binari ferroviari in modo autonomo composta da uno o più veicoli ferroviari accoppiati fra loro destinati ad effettuare uno dei treni previsti dal programma di esercizio;

c. (CEC) Consuntivo Economico del Contratto: il consuntivo economico finanziario annuale, raffrontabile con il PEF, redatto a seguito della certificazione del Bilancio;

d. Contratto: il presente Contratto di concessione del SFT;

e. Corsa: un viaggio tra una stazione di origine e una stazione di destinazione in un unico senso di marcia;

f. EC: Ente concedente sottoscrittore del Contratto di Concessione del SFT;

g. Fermate Intermedie: fermate del treno tra la stazione di origine e quella di destinazione;

h. GI: il gestore dell'infrastruttura;

i. Numero Treno: codice identificativo di uno specifico Treno;

j. OE: Operatore Economico individuato all'esito della procedura di manifestazione d'interesse;

k. Offerta Programmata: un elenco di Servizi di Trasporto con indicazione dell'origine e della destinazione del collegamento, della tipologia di materiale rotabile utilizzato, dell'articolazione in treni giorno o treni notte nonché del numero declinato per uno specifico anno o periodo di riferimento con la specificazione dell'effettivo numero di Eventi Treno e di Treni-km erogati per tale anno/ periodo, nonché con l'indicazione delle Fermate Intermedie e dei Tempi di Percorrenza;

l. Offerta: un ammontare quantitativo di Servizi di Trasporto espresso in termini di Treni-km e Posti-km;

m. Orario Ufficiale: l'Offerta Programmata declinata in termini di orari di partenza e arrivo dei treni nelle stazioni servite dai treni ed approvata e resa pubblica dall'EC prima dell'avvio dell'esercizio;

n. PAD: Piano di Accesso al Dato;

o. Parco Materiale Rotabile: Insieme di Veicoli ferroviari opportunamente dimensionato per l'esercizio regolare del SFT.

p. (PEA) Programma di Esercizio Annuale: documento predisposto annualmente dall'OE ed approvato dall'EC che descrive il servizio ferroviario.

q. PEA di riferimento: il PEA predisposto dall'OE ed approvato dall'EC per il primo anno di esercizio;

r. Periodo Contrattuale: è il periodo di durata del contratto.

s. (PEF) Piano Economico-Finanziario: il Piano Economico Finanziario è predisposto dall'OE, si sviluppa nei diversi anni di durata dell'affidamento con un processo di miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza, descritto nel documento di programmazione allegato al CdS e al PEF, denominato Piano Raggiungimento Obiettivi regolatori (PRO) da redigere per ogni periodo regolatorio.;

t. PMdA: RFI, a fronte della corresponsione del canone, fornisce a tutte le IF a cui sono state assegnate tracce i servizi del Pacchetto Minimo di Accesso (PMdA).

u. Posto-Km: il numero dei posti offerti dal treno per ogni chilometro percorso dal medesimo treno nell'esercizio dei Servizi di Trasporto;

v. PRM: l'Acronimo significa Persona a Ridotta Mobilità. Nell'ambito del contratto per PRM si intendono le "Persone con qualsiasi disabilità" (motoria, visiva, uditiva, cognitiva di apprendimento, psicologica o psichiatrica). Sono le persone fragili che possono avere delle difficoltà nell'utilizzo del trasporto pubblico per varie motivazioni permanenti o temporanee.

w. PRO: Piano Raggiungimento Obiettivi regolatori (PRO): documento di programmazione annesso al PEF, predisposto da EC e concordato con l'OE, in caso di affidamento diretto/in house, nel quale vengono definiti gli obiettivi di efficacia ed efficienza (indicatori, livelli-obiettivo (target) e correlate prestazioni attese, orizzonti temporali di riferimento per il monitoraggio e verifica dei livelli obiettivo, e fattori di contesto) e le azioni per il miglioramento della performance della IF;

x. (PrUR) Programma Utilizzazione della Rete: stabilisce l'utilizzo delle tracce, in un'ora tipo, su tutte le tratte della rete ferroviaria prevedendo, per il traffico merci,

almeno una traccia l'ora e per direzione su tratte a doppio binario e una traccia l'ora

su tratte prevalentemente a binario semplice utilizzate per questo genere di trasporto. Spetta al Consiglio federale approvare e aggiornare il PrUR.

y. (PIR) Prospetto informativo della rete di RFI. Ha la funzione di regolare i rapporti tra l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura (in Italia è Rete Ferroviaria Italiana).

z. SAT: Ufficio Assegnazione Tracce Svizzere;

aa. Servizi di Trasporto: l'insieme delle attività che l'OE svolge per garantire il viaggio degli utenti;

bb. SFT: Servizio Ferroviario Transfrontaliero tra Domodossola – Iselle di Trasquera – (Briga), complesso dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico oggetto del Contratto;

cc. Tempo di Percorrenza: tempo di viaggio tra le fermate del treno;

dd. Treno: Servizio di Trasporto ferroviario caratterizzato da un viaggio tra due stazioni (una di origine e una di destinazione) e fermate intermedie, orari di partenza e arrivo alle stazioni e alle fermate servite, una distanza percorsa ed un tempo impiegato, una periodicità ed una composizione;

ee. Treno-Km: ogni chilometro percorso da un Treno nell'esercizio dei Servizi di Trasporto;

ff. Treno-Ora: indicatore che misura il totale tempo di percorrenza di un Treno nell'esercizio del servizio di trasporto;

gg. Veicolo ferroviario: Unità semovente capace di muoversi sui binari ferroviari in modo autonomo (veicolo motore) o trainato (veicolo rimorchiato) da altro veicolo.

### **Articolo 3. Oggetto**

3.1. Il Contratto ha per oggetto la Concessione del servizio di trasporto ferroviario passeggeri tra Domodossola e Iselle di Trasquera, denominato SFT, sottoposto a regime di obbligo di servizio pubblico.

3.2. Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni intercorrenti tra l'EC e l'OE.

3.3. I ricavi da traffico generati dalla gestione della Concessione sono trattenuti dell'OE; il Contratto definisce le compensazioni economiche degli obblighi di servizio relativi alla Concessione del SFT.

3.4. Il materiale rotabile impiegato per l'esercizio del servizio ferroviario è descritto all'Allegato 2 al presente Contratto - Materiale Rotabile.

3.5. L'esecuzione del servizio con gli standard di qualità previsti dal Contratto comprende i servizi connessi al trasporto quali la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile, le condizioni di sicurezza, la pulizia del materiale rotabile e le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione, la vendita dei titoli di viaggio in relazione alle caratteristiche del territorio.

#### **Articolo 4. Periodo di validità**

4.1. Il contratto ha una validità di anni 6 (sei) dal 01/01/2024 al 31/12/2029.

4.2. Il contratto è prorogabile di 3 anni previa istruttoria da avviare alla fine del primo periodo regolatorio.

4.3. Il diritto di proroga è esercitato da parte dell'EC entro il quarto anno di validità del contratto.

4.4. In caso di proroga dovrà essere revisionato il PEF.

#### **Articolo 5. Caratteristiche del servizio e programma di esercizio**

5.1. Il servizio di trasporto ferroviario è descritto con il PEA autorizzato dall'EC

che l'OE si impegna ad effettuare senza modificare la periodicità di ciascuno dei servizi. Il PEA di riferimento autorizzato per l'anno 2024 è definito all'Allegato 1.

5.2. Il PEA è strutturato secondo la seguente ripartizione:

- a) codice identificativo del treno;
- b) stazione di partenza del treno;
- c) stazione di arrivo del treno;
- d) ora di partenza del treno;
- e) ora di arrivo del treno;
- f) ora di arrivo nelle stazioni intermedie;
- g) km della tratta di competenza;
- h) periodicità;
- i) giorni di esercizio annuo, distinti in feriale, sabato e festivo;
- j) km\* treno annui;
- k) ore di servizio giornalieri;
- l) ore di servizio annue;
- m) tipo di materiale programmato;
- n) composizione programmata;
- o) posti a sedere della composizione programmata;
- p) posti offerti totali della composizione programmata;
- q) posti a sedere\*km della composizione programmata;
- r) posti offerti totali\*km della composizione programmata;
- s) garantito in caso di sciopero;
- t) treni dell'ora punta.

5.3. Il PEA potrà essere soggetto a variazioni in relazione a sopravvenute esigenze di esercizio o a significative variazioni della domanda di mobilità.

5.4. L'OE è tenuto a recepire le variazioni richieste dall'EC fatta salva la disponibilità di tracce nella rete infrastrutturale, previa verifica tecnica ed economica condotta congiuntamente tra l'EC e l'OE.

5.5. La richiesta di nuove/modifiche tracce deve essere condivisa formalmente tra l'OE e l'EC e Canton Vallese entro il mese di marzo precedente all'attivazione del cambio orario invernale.

5.6. Se la variazione di cui al precedente comma è condivisa, l'ordine provvisorio delle tracce viene inviato da OE a SAT entro il mese di marzo per il cambio orario di dicembre, l'ordine definitivo viene effettuato entro il mese di luglio.

5.7. L'OE trasmette tempestivamente all'EC le risultanze dell'ordine definitivo rilasciato dal SAT e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione, al fine di consentire all'EC la verifica del recepimento delle richieste di variazioni.

5.8. L'OE trasmette il PEA all'EC almeno 20 giorni solari antecedenti rispetto alla data di entrata in vigore, al fine di consentire a quest'ultimo di espletare le preventive verifiche tecniche ed economiche necessarie all'approvazione e alla tempestiva comunicazione agli utenti.

5.9. Nel corso dell'anno il PEA può essere oggetto di uno o più aggiornamenti:

a) a seguito dell'attivazione di servizi aggiuntivi di cui al successivo Articolo 20.

b) in dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura; in tal caso l'OE fornisce tempestiva ed adeguata informazione all'EC e propone modifiche del PEA; l'EC comunica tempestivamente le proprie valutazioni e l'OE trasmette il PEA aggiornato in tempo utile al fine di consentire all'EC di espletare le preventive verifiche tecniche ed economiche necessarie all'approvazione e alla tempestiva comunicazione agli utenti.

5.10. L'obiettivo specifico del Contratto è il miglioramento continuo del rapporto

tra ricavi e i costi operativi al netto dei costi da infrastruttura. L'obiettivo è definito sulla base del PEF, è misurato mediante i dati elementari trasmessi per il calcolo degli indicatori di cui all'Allegato 4 al presente Contratto - Indicatori di efficienza e di efficacia - ed è verificato ogni anno.

5.11. L'OE trasmette con periodicità annuale i dati elementari per il calcolo degli indicatori. La trasmissione degli stessi avviene in concomitanza con l'invio del CEC.

Obblighi di servizio pubblico

## **Capo I. Obblighi di servizio pubblico (OSP)**

### **Articolo 6. Principi generali**

6.1. I servizi pubblici di trasporto oggetto del Contratto sono prestati in modo economico e finanziariamente sostenibile, sono destinati universalmente a tutti gli utenti e sono soggetti a Obblighi di Servizio Pubblico - OSP.

6.2. Il Contratto individua gli OSP nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) 1370/2007.

6.3. L'OE è obbligato ad erogare i servizi oggetto del Contratto con continuità e regolarità, garantendo un'adeguata capacità del servizio rispetto alla domanda in piena conformità ai PEA approvati dall'EC.

6.4. L'OE non può sospendere o interrompere il servizio se non nei casi e con le modalità previste dal Contratto e dalle disposizioni di legge.

6.5. Il mancato o parziale assolvimento degli OSP comporta la riduzione della compensazione economica e/o applicazione delle penali così come regolate dal Contratto.

6.6. Nei limiti stabiliti dal Contratto, la variazione degli OSP determina la revisione del PEF.

### **Articolo 7. Descrizione degli obblighi**

7.1. Gli OSP sono descritti nel Contratto e riguardano gli obblighi di esercizio, gli obblighi di qualità del servizio, gli obblighi tariffari, gli obblighi relativi al materiale rotabile utilizzato per il servizio, gli obblighi relativi al personale addetto al servizio, gli obblighi relativi ai rapporti con l'utenza.

7.2. L'OE è obbligato a garantire personale in numero e qualifica professionale adeguati a garantire l'assolvimento degli obblighi contrattuali.

7.3. L'OE è obbligato ad applicare al proprio personale il Contratto collettivo di settore nonché gli accordi integrativi e territoriali.

## **Capo II. Obblighi di qualità**

### **Articolo 8. Qualità e comfort**

8.1. Il Contratto descrive all'Allegato 3 gli standard di qualità e comfort che l'OE si impegna a garantire nell'esecuzione del SFT.

8.2. L'EC accede alle informazioni circa l'andamento del servizio ferroviario con:

- i report mensili dell'OE descritti all'Allegato 3, nel formato editabile concordato con l'EC;
- i report mensili RNE TIS che l'OE si impegna ad inviare mensilmente.

8.3. L'EC può verificare tutte le informazioni ricevute mediante sopralluoghi e/o richieste di chiarimenti ed approfondimenti che l'OE si impegna ad effettuare.

8.4. L'OE si impegna a garantire a bordo del servizio ferroviario, la sicurezza del viaggio a tutti gli utenti che hanno un biglietto/abbonamento per il servizio stesso, con particolare attenzione ai PRM, con la deterrenza di comportamenti a rischio a bordo dei rotabili e al tempo stesso mirando a dare fiducia e attenzione ai passeggeri trasportati. A tal fine l'OE deve predisporre ed adottare entro nove mesi dall'affidamento della concessione del servizio SFT un "PIANO OPERATIVO PER L'ACCESSIBILITA".

8.5. L'OE si impegna a contrastare in maniera efficace l'evasione e l'elusione tariffaria. A tal fine l'OE deve predisporre ed adottare entro nove mesi dall'affidamento della concessione del servizio SFT un "PIANO DI CONTROLLERIA".

8.6. Il livello di qualità, di sicurezza e di fiducia percepito dall'utenza è misurato attraverso le indagini di customer satisfaction periodiche effettuate dall'OE come previsto all'Allegato 3.

8.7. L'OE assicura tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio, garantendo in particolare la gestione delle relazioni con l'utenza attraverso il proprio personale incaricato.

8.8. L'OE si impegna alla formazione specifica ed all'aggiornamento del proprio personale finalizzata alla assistenza dei passeggeri.

8.9. Il personale di bordo dell'OE deve comprendere la lingua italiana e deve poter dialogare in modo comprensibile con l'utenza di lingua italiana.

### **Capo III. Obblighi tariffari**

#### **Articolo 9. Obblighi relativi alle tariffe**

9.1. L'OE è obbligato ad applicare all'utenza le tariffe svizzere di cui all'Allegato 7 – Tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del presente atto e quelle che saranno introdotte in corso di vigenza contrattuale.

9.2. L'OE potrà partecipare ai progetti "Biglietto Integrato Piemonte" (BIP) e "MAAS4PIEMONTE" (MaaS) per l'interoperabilità dei titoli di viaggio e la tariffazione a consumo.

9.3. L'introduzione di nuove tariffe, essendo determinate in conformità con la normativa svizzera, sarà comunicata dall'OE all'EC entro 10 giorni naturali consecutivi da quando l'OE medesimo ne viene a conoscenza.

9.4. L'OE si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per stimare gli effetti economici e finanziari sul PEF derivanti dall'introduzione delle nuove tariffe. Gli effetti positivi o negativi sulle componenti ricavi da traffico interessate all'introduzione delle nuove tariffe sono oggetto di specifico monitoraggio e comporteranno il corrispondente adeguamento dell'ammontare complessivo delle compensazioni economiche. In ogni caso, l'adeguamento delle compensazioni economiche sarà effettuato in maniera trasparente e conforme ai principi di equità e buona fede.

9.5. Gli eventuali effetti economici negativi derivanti da iniziative commerciali dell'OE saranno poste a carico dell'OE medesimo come da Matrice dei Rischi.

9.6. Ai sensi dell'Allegato 7 al presente Contratto l'OE è obbligato a consentire l'accesso ai servizi sulla tratta Domodossola – Iselle di Trasquera ai titolari di tessere di libera circolazione regionali emesse ai sensi delle L.R. 1/2000 e delle seguenti deliberate:

a) D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015 e successiva D.G.R. n.37-3437 del 6 giugno 2016 (persone con disabilità);

b) D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007, e D.G.R. n. 8-4065 del 2 luglio 2012 (Agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine e assimilati ai sensi delle leggi regionali n. 9 del 14 maggio 2004, n. 9 del 23 aprile 2007).

9.7. L'EC può introdurre ulteriori obblighi di servizio connessi ad agevolazioni tariffarie per specifiche categorie di utenti, che in ogni caso non si pongano in contraddizione con la tariffa svizzera di cui all'Allegato 7 al presente Contratto.

9.8. Gli eventuali ulteriori obblighi di servizio introdotti dall'EC ai sensi del precedente comma comportano il riconoscimento all'OE di compensazioni economiche aggiuntive a titolo di minori Ricavi da traffico. Il calcolo di tali compensazioni economiche è eseguito secondo le modalità di calcolo che saranno definite tra le parti,

congiuntamente alla introduzione degli ulteriori obblighi.

**Articolo 10. Sistema di biglietteria e canali di distribuzione dei titoli di viaggio**

10.1. L'OE garantisce la modalità dei servizi di vendita dei titoli di viaggio come stabilito al capitolo 4.3 dell'Allegato 3 e nel rispetto degli standard ivi descritti.

**Capo IV. Materiale rotabile e impianti**

**Articolo 11. Obblighi relativi al materiale rotabile**

11.1. L'OE è tenuto a attivare tutte le attività manutentive necessarie a mantenere in piena efficienza il Materiale Rotabile utilizzato per i servizi SFT. Rientra nell'obbligo l'aggiornamento alle normative di sicurezza, il rispetto della periodicità degli interventi, la manutenzione ciclica e programmata, gli interventi di ripristino delle parti ammalorate.

11.2. L'Allegato 2 Materiale Rotabile sarà fatto oggetto di aggiornamento nel caso di variazioni intervenute sul materiale rotabile nel corso della validità contrattuale.

**Capo V. Rapporti con l'utenza**

**Articolo 12. Carta della qualità dei servizi ferroviari**

12.1. L'OE è obbligato a pubblicare annualmente la Carta della qualità dei servizi ferroviari che ha l'obiettivo di fornire un punto di vista civico sui servizi del trasporto pubblico ferroviario al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.

12.2. L'OE elabora, pubblica ed aggiorna la Carta della qualità dei servizi ferroviari in conformità alle previsioni dell'Allegato 3, con standard ed obiettivi allineati a quelli del presente Contratto.

12.3. In fase di elaborazione della Carta l'OE coinvolge l'EC che a sua volta coinvolge le rappresentanze degli utenti secondo le modalità e le tempistiche previsti all'Allegato 3.

12.4. L'edizione annuale della Carta deve essere approvata dall'EC.

12.5. In ottemperanza a quanto disposto dalla L 244/2007, art. 2 comma 461, lett.

f), l'OE si impegna a finanziare, fino alla misura massima annuale non cumulabile di

Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro), le attività di cui alle lettere b), c) e d)

del medesimo comma, a ristoro di spese per attività approvate dall'EC.

### **Articolo 13. Reclami**

13.1. L'OE garantisce a qualsiasi utente la possibilità di presentare reclami in modo facilmente accessibile, in forma scritta, anche in italiano e inglese, attraverso il proprio sito web o per posta elettronica.

13.2. A riferimento della lingua utilizzata per il reclamo, la risposta al reclamo, sarà da rendersi in lingua tedesca, italiana o inglese entro i termini previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1371/2007, o, qualora più favorevoli, nei termini individuati dalla Carta della qualità dei servizi ferroviari.

13.3. La risposta è motivata con un linguaggio chiaro e di facile comprensione per l'utente, e richiama i seguenti aspetti:

a) le cause di eventuali inconvenienti come ad esempio guasti ai veicoli o ai sistemi;

b) il rammarico per gli inconvenienti subiti dall'utente;

c) le azioni di miglioramento adottate, anche temporanee e non definitive, a seguito del reclamo;

d) le eventuali compensazioni erogate a titolo di fidelizzazione dell'utente, anche a riferimento delle norme sui diritti dei passeggeri.

### **Articolo 14. Indennizzi agli utenti**

14.1. Ai sensi del Regolamento CE 1371/2007 l'OE applica agli utenti muniti di bi-

glietto di viaggio l'art.17 comma 1, riconoscendo l'indennizzo per qualsivoglia importo determinato dalle percentuali di cui alla lettera a) e alla lettera b) del medesimo comma. L'indennizzo è dovuto per tutti i biglietti il cui prezzo di vendita è superiore a 5 franchi svizzeri (CHF).

14.2. Il cliente disabile o a ridotta mobilità che non possa continuare il suo viaggio a causa di un'interruzione del servizio è tenuto a contattare il Centro Handicap di Briga (CCH) che si incaricherà di pianificare il viaggio successivo.

14.3. Per quanto riguarda le richieste di indennizzo in caso di ritardi o cancellazioni, le disposizioni della legge nazionale svizzera si applica sui passeggeri con disabilità.

## **Capo VI. Rapporti con l'EC**

### **Articolo 15. Obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'allegato 1 al Regolamento CE 1370/2007**

15.1. L'OE è obbligato a tenere una contabilità separata relativa ai servizi oggetto del Contratto nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato 1 al Regolamento CE 1370/2007.

15.2. La contabilità del Contratto sarà rendicontata attraverso la compilazione degli schemi elencati all'Articolo 28.1.

15.3. A seguito della certificazione del bilancio, l'OE trasmette il CEC entro il mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

15.4. Nel caso di presenza di componenti economiche e patrimoniali riferibili a più contratti di servizio o a più attività economiche, le stesse saranno allocate utilizzando specifici driver, utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti di allocazione dei costi e dei ricavi, assicurando, anche attraverso la riclassificazione delle partite contabili, la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico.

**Articolo 16. Obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio**

16.1. Il Contratto è orientato alla massima trasparenza e simmetria informativa sia riguardo ai servizi prestati che per gli aspetti tecnico-economici, con la previsione di una attività di monitoraggio e controllo periodico anche delle componenti di costo e di ricavo, come descritte nel PEF.

16.2. Per la gestione del Contratto l'OE fornisce all'EC i dati di cui ai successivi artt.17 e 18 e, su richiesta dell'EC, si impegna a fornire informazioni aggiuntive o un maggiore dettaglio delle informazioni già trasmesse, per queste ultime nel limite della compatibilità con i formati aziendali e le regole vigenti per i bilanci in svizzera.

16.3. Ogni anno, entro il termine stabilito da ART, utilizzando i formati resi disponibili on line dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, l'OE nei limiti dei dati disponibili nei sistemi contabili aziendali e compatibilmente le regole vigenti in Svizzera, compila con modalità telematiche i formati di contabilità regolatoria e dati tecnici relativi all'esercizio precedente di cui all'Annesso 3 dell'Allegato A alla delibera n. 120/2018 del 29 novembre 2018.

16.4. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.18 l.r. n. 1/2000 e s.m.i, l'OE fornisce, nei limiti di quanto disponibile nei sistemi contabili aziendali e compatibilmente le regole vigenti in Svizzera, i dati con le modalità e le tempistiche concordate con la Direzione Trasporti – Settore Monitoraggio e controllo sul trasporto e sull'attuazione delle programmazioni in materia - della Regione Piemonte.

16.5. L'insieme dei dati previsti nei commi del presente articolo, la loro organizzazione nonché le modalità di trasmissione alle Amministrazioni Pubbliche possono essere presentati nel PAD - Piano di Accesso al Dato - che è stato introdotto come

strumento di gestione dell'accesso ai dati condivisi, in particolar modo per i dati considerati «sensibili» dal punto di vista della riservatezza commerciale e industriale.

16.6. All'Allegato 8 al presente Contratto è presentato il primo schema di PAD predisposto dall'EC con la descrizione dei dati, il fornitore e la modalità di pubblicazione.

16.7. L'OE si impegna nel corso della validità del presente Contratto a rendere progressivamente disponibili le informazioni ad accesso pubblico e ad accesso riservato previste nel PAD.

#### **Articolo 17. Relazione annuale**

17.1. L'OE, al termine dell'esercizio di riferimento, in concomitanza con l'invio del CEC, redige una Relazione annuale che sottopone all'esame del Comitato tecnico di Gestione del Contratto che ne verifica la completezza, la coerenza delle informazioni contenute e propone all'OE le azioni per affrontare e risolvere le eventuali criticità riscontrate.

17.2. La Relazione annuale è finalizzata a rendicontare l'intera attività effettuata dall'OE al fine dell'assolvimento degli OSP e a fornire tutti gli elementi utili a verificare l'andamento degli indicatori, il rispetto degli obiettivi, la trasparenza delle informazioni in connessione all'utilizzo di risorse pubbliche.

17.3. La Relazione annuale si compone delle seguenti sezioni:

a) Indicatori ed Obiettivi di cui all'Allegato 4: si calcolano gli indicatori, si motivano gli scostamenti in relazione alle annualità precedenti.

b) Materiale rotabile: l'OE rendiconta le manutenzioni straordinarie effettuate nell'esercizio, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

c) Assistenza ai passeggeri: L'OE descrive le azioni migliorative attuate, anche in relazione alle indagini di customer satisfaction.

d) Ricavi della rete di vendita BLS: l'OE rendiconta i ricavi da traffico dell'esercizio della propria rete di vendita disaggregati per tipologia tariffaria, rapportando i risultati alle previsioni con cui è stato calcolato il PEF.

e) Personale utilizzato per la concessione SFT: l'OE elenca il personale utilizzato per il servizio SFT con le specifiche qualifiche professionali, i relativi costi, fornisce i dati in formato editabile secondo le modalità condivise con l'EC.

## **TITOLO II. Gestione del contratto**

### **Capo I. Realizzazione del servizio**

#### **Articolo 18. Monitoraggio dell'esecuzione del Contratto**

18.1. Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto è compiuto attraverso:

a) I report mensili dell'OE.

b) I report mensili RNE TIS.

c) La documentazione e le informazioni previste dal Contratto e dai suoi allegati.

d) L'attività di ispezione effettuata direttamente dal personale dell'EC e della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 1/2000, a riferimento di quanto previsto all'Allegato 3 - Qualità - al presente Contratto.

e) Le indagini sulla mobilità e sulla qualità effettuate dall'EC.

f) L'analisi della Relazione Annuale di cui al precedente Articolo 17.

18.2. L'OE riceve entro il mese successivo al giorno/i di svolgimento dell'ispezione di cui al precedente comma 18.1 lettera d), copia dei relativi rapporti. Casi di particolare importanza verranno anticipati tempestivamente per le vie brevi.

18.3. Per i fini di cui al presente articolo, l'OE garantisce la libera circolazione sul servizio ferroviario per il personale dell'EC, della Regione Piemonte e di Imprese terze incaricate dall'EC.

**Articolo 19. Comitato Tecnico di Gestione del Contratto**

19.1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da due rappresentanti dell’OE e da due rappresentanti dell’EC, i cui nominativi sono formalizzati dalle Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contatto.

19.2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali, al monitoraggio del PEF, all’analisi della Relazione Annuale.

19.3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri dell’EC; le funzioni di segreteria sono svolte dall’EC, che si occupa anche delle convocazioni e della verbalizzazione delle sedute. Il verbale di ogni seduta deve essere redatto con precisione nelle decisioni assunte e inviato via e-mail ai membri rappresentanti l’OE entro 10 giorni lavorativi dalla data della seduta. Gli indirizzi e-mail per l’invio del verbale verranno definiti e condivisi durante la prima seduta del comitato. Nella stessa occasione, il Comitato adotterà il proprio regolamento di funzionamento, stabilendo chiaramente le procedure e le responsabilità di ciascun membro.

**Articolo 20. Servizi aggiuntivi e flessibilità del PEA**

20.1. Su richiesta dell’EC, l’OE è obbligato a realizzare ulteriori servizi ferroviari aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati per il PEA di riferimento dell’anno 2024, previa analisi dei processi interni e delle tempistiche di attuazione le quali dipendono dal Gestore dell’Infrastruttura, dai sistemi di prenotazione tracce e dalla disponibilità di materiale rotabile e dal personale di bordo.

20.2. Laddove ne ravvisi la necessità, l'OE può proporre ulteriori servizi ferroviari rispetto a quelli già autorizzati per il PEA di riferimento dell'anno 2024.

20.3. Le variazioni d'orario ed i servizi aggiuntivi sono attivati di regola al cambio orario ferroviario invernale del mese di dicembre, salvo i casi di somma urgenza.

20.4. La variazione dei servizi ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 deve essere concordata fra l'OE, l'EC e il Canton Vallese con congruo anticipo; a tal fine, per avviare la fase di condivisione delle proposte di variazione d'orario e di servizi aggiuntivi, l'OE convoca una riunione con la partecipazione dell'EC e del Canton Vallese, da svolgersi nel mese di ottobre antecedente al cambio orario ferroviario invernale del mese di dicembre dell'anno successivo.

20.5. L'OE invia al GI l'ordine provvisorio delle tracce entro il mese di aprile antecedente al cambio orario invernale.

20.6. Gli eventuali conflitti di tracce sono risolti entro il mese di aprile antecedente al cambio orario invernale.

20.7. Il GI procede all'assegnazione provvisoria delle tracce entro il mese di luglio antecedente al cambio orario invernale.

20.8. Il GI procede all'assegnazione definitiva delle tracce entro il mese di agosto antecedente al cambio orario invernale.

20.9. Al termine dell'istruttoria tecnica del GI, l'OE predispone il progetto orario con tutte le variazioni da trasmettere all'EC, per l'approvazione, entro il mese di ottobre antecedente al cambio orario invernale.

20.10. L'attivazione di nuovi servizi non dà luogo alla rimodulazione del PEF nei limiti del 15% della produzione programmata annuale di riferimento 2024.

20.11. L'attivazione di nuovi servizi aggiuntivi, nei limiti del 15% della produzione

programmata annuale di riferimento 2024, comporta l'adeguamento delle compensazioni economiche in favore dell'OE, sulla base dei costi operativi emergenti (personale di guida, accompagnatori di viaggio e manutenzione) i cui valori unitari in termini di €/trn-km sono derivati dallo Schema 1 – Conto Economico Regolatorio presente nel PRO allegato al contratto.

**Articolo 21. Obiettivo di servizio e informazione in caso di sciopero**

21.1. In caso di sciopero l'OE garantisce le prestazioni indispensabili in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii.

21.2. L'OE garantisce la preventiva e adeguata informazione all'utenza sui servizi da effettuare in caso di sciopero. BLS provvede ad informare i passeggeri tramite i canali d'informazione adibiti a tale scopo (BLS Website, App BLS Mobil, informazione dinamica sul treno ed in stazione in collaborazione con l'infrastruttura di SBB FFS CFF). L'informazione viene garantita da BLS nei limiti delle informazioni ad essa pervenute.

**Articolo 22. Modalità di gestione delle emergenze, delle perturbazioni all'esercizio e delle interruzioni programmate.**

22.1. Nel caso di sospensione dell'esercizio ferroviario e/o soppressione dei treni, l'esercizio del servizio sostitutivo deve avvenire:

- a) con un numero di mezzi proporzionato al numero di passeggeri del treno soppresso;
- b) in condizioni di accessibilità e comfort quanto più possibile equivalenti a quelle del treno soppresso;
- c) con adeguati servizi di assistenza alle PRM per il raggiungimento del punto di erogazione del servizio sostitutivo, la salita e la discesa dallo stesso e il raggiungimento del punto di arrivo del treno soppresso;

d) con copertura di tutte le fermate previste dal treno soppresso.

22.2. Nei casi di sospensioni del servizio ferroviario e/o di soppressioni di treni non programmati l'OE, se fattibile e conveniente per i viaggiatori, provvede al più presto ad attivare un servizio sostitutivo su strada dandone tempestiva informazione all'EC, con sommaria descrizione dell'evento delle sue cause presunte e dei provvedimenti adottati. I costi del servizio sostitutivo sono esposti dall'OE nel Conto Economico Consuntivo.

22.3. L'OE deve comunicare all'EC, appena noto, il calendario delle interruzioni programmate da RFI sulla rete nella tratta Domodossola – Iselle e, appena definite, le conseguenze al servizio ferroviario fra cui i servizi ferroviari da cancellare con la stima delle frequentazioni.

22.4. Nei casi di cui al precedente comma 22.3, l'EC prende in carico la responsabilità ed il finanziamento del servizio sostitutivo in Italia, avvalendosi, se disponibili, delle risorse produttive (autobus ed autisti) delle imprese del territorio titolari di Contratto per il Servizio Extraurbano Provincia Verbano Cusio Ossola.

22.5. Nei casi in cui l'EC non riesca a reperire in maniera sufficiente i fattori produttivi, nelle modalità di cui al precedente comma 22.4, per far fronte ai servizi sostitutivi della ferrovia nel corso delle interruzioni programmate, l'OE coordinandosi con l'EC, ha facoltà di ricorrere ad altre imprese i cui costi saranno esposti nel Conto Economico Consuntivo.

22.6. I diversi casi riguardanti l'informazione all'utenza, l'attribuzione dei costi del servizio sostitutivo e l'applicazione dell'indice di regolarità sono indicati nella seguente tabella:

	Responsabilità informazione all'utenza e gestione bus	Servizio sostitutivo a carico di	Concorso al calcolo dell'indice di regolarità
Disposizioni delle Autorità, calamità naturali, intensi eventi atmosferici ed eventi di forza maggiore, interruzioni accidentali della rete.	OE	EC / OE	NO
Indisponibilità del materiale rotabile o del personale.	OE	OE	SI
Interruzioni programmate	OE	EC	NO

**Articolo 23. Servizi non resi**

23.1. Eventuali variazioni non programmate del PEA determinate da cause di forza maggiore quali quelle riportate all'Allegato 3 nonché da cause imputabili all'OE o ad altre imprese ferroviarie o al GI o attribuibili ad agitazioni sindacali e scioperi comportano variazioni dei costi di produzione che l'OE è tenuto ad evidenziare in sede di CEC.

**Capo II. Monitoraggio dei viaggiatori**

**Articolo 24. Monitoraggio dei viaggiatori per conteggio e per indagine**

24.1. L'OE è obbligato a monitorare il flusso dei viaggiatori e comunicare i dati di frequentazione all'EC, in formato editabile, nei periodi dell'anno più significativi.

24.2. La metodologia di monitoraggio dei viaggiatori si basa sull'impiego del conteggio automatico dei passeggeri. Nei treni MIKA operati da BLS, sono installati sensori nelle vicinanze delle porte, i quali effettuano automaticamente il rilevamento del numero di passeggeri in salita e in discesa ad ogni fermata. L'occupazione per sezione può essere calcolata in base al numero di passeggeri in salita e in discesa. I dati di conteggio, comprendenti salite, discese e occupazione, vengono denominati tali in quanto riflettono la domanda relativa ai nostri servizi ferroviari.

24.3. L'OE fornisce i dati derivanti dall'estrapolazione del traffico passeggeri, il quale si basa sul sistema di conteggio e sull'estrapolazione concordati tra le imprese

di trasporto svizzere.

24.4. Le informazioni verranno trasmesse all'EC mensilmente, a seguito della chiusura dell'estrapolazione, entro lo stesso mese in cui vengono ricevuti dagli uffici dell'OE.

### **Capo III. Compensazione, PEF e monitoraggio economico**

#### **Articolo 25. Compensazione economica a favore di BLS**

25.1. A fronte dell'assolvimento degli OSP, l'EC riconosce all'OE il pagamento della compensazione economica prevista nel Piano Finanziario Regolatorio Simulato (di seguito PEF simulato) di cui all'Allegato 5 – Pro e Piano Economico finanziario – Schema 3 riga "I".

25.2. L'importo della compensazione annua è variabile per ciascun anno di riferimento al fine di sostenere l'equilibrio economico finanziario del contratto con un risultato netto, dato dalla differenza tra la riga H meno la riga L dello schema 3, pari a zero.

25.3. L'importo della compensazione economica è determinato ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, del Regolamento CE 1370/2007.

25.4. La stima della compensazione è effettuata tramite la metodologia prevista dalle Deliberazioni ART 154/2019 e 113/2021 applicata per questo contratto di servizio come spiegato nell'Allegato 5 PRO.

25.5. Per l'intera durata contrattuale, le compensazioni economiche annue non potranno superare l'importo necessario a coprire, anche dal punto di vista finanziario, la differenza fra i ricavi originati dall'assolvimento degli OSP e i costi sostenuti, ivi inclusa la remunerazione del capitale investito calcolata applicando il tasso WACC indicato nell'Allegato 5 PRO. Il tasso avrà valenza per l'intero periodo contrattuale che viene confermato anche in occasione dell'aggiornamento del PEF al termine del

primo periodo regolatorio.

25.6. Le compensazioni economiche sono determinate in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, garantendo che la somma dei risultati netti regolatori del conto economico sia tendente a zero. Il PEF simulato deve assicurare per tutta la durata del contratto, l'equivalenza finanziaria tra il flusso dei ricavi attesi e dei costi attesi, attualizzati utilizzando il WACC. Conseguentemente, il valore attuale netto (VAN) dei RICAVI deve risultare pari al valore attuale netto (VAN) dei COSTI.

25.7. Eventuali penalità comminate dall'EC, anche in forza dell'Allegato 3 – Qualità - non concorrono alla formazione delle compensazioni e vengono applicate annualmente, successivamente alla verbalizzazione del Comitato Tecnico. L'importo delle penali sarà liquidato a compensazione finanziaria con la prima fattura utile.

25.8. Nella definizione del PEF simulato, l'OE ha tenuto conto delle gratuità e delle agevolazioni vigenti all'atto di sottoscrizione del Contratto. La compensazione per le eventuali ulteriori agevolazioni richieste dall'EC successivamente alla stipula del presente Contratto sarà concordata fra le Parti.

#### **Articolo 26. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria**

26.1. Nella definizione del PEF, l'OE ha stimato il canone per il PMdA all'infrastruttura ferroviaria, per le prestazioni accessorie e per le complementari.

26.2. I costi di cui al comma precedente sono riconosciuti nella misura effettivamente corrisposta dall'OE al GI e documentata dall'OE all'EC.

26.3. Ai sensi del PIR, i relativi corrispettivi saranno fatturati in acconto con cadenza semestrale rispettivamente entro il giorno 30 dei mesi di giugno e dicembre, sulla base dei dati di traffico programmato, e a consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo, tenendo conto delle tracce effettivamente utilizzate.

26.4. L'OE è tenuto ad evidenziare sia nel PEF sia nel CEC i costi di cui al comma precedente, riportando nel CEC i valori delle fatture a saldo consuntivo inviate dal GI.

#### **Articolo 27. Periodo regolatorio**

27.1. Il periodo regolatorio del contratto di servizio, ove vengono fissati gli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui all'Allegato 4, è triennale.

27.2. Al termine del periodo regolatorio si effettua la verifica dell'equilibrio economico-finanziario e del raggiungimento degli stessi obiettivi, si fissano nuovi indicatori e si rielabora il PEF per il periodo regolatorio successivo.

#### **Articolo 28. Monitoraggio del PEF, condizioni e modalità di revisione**

28.1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, l'OE è tenuto ad inviare all'EC, entro il mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, il consuntivo economico del Contratto dell'anno precedente – CEC, allegando una relazione descrittiva con le cause dei singoli scostamenti. Trattasi dei prospetti: "Schema1-conto economico regolatorio", "Schema2-stato patrimoniale regolatorio", "Schema3-piano finanziario regolatorio", "Ricavi", "Costi", "Ammortamenti", "Attività", "Passività", nei format già previsti all'Allegato 5 – Pro e Piano Economico Finanziario - al presente Contratto.

28.2. Il monitoraggio del CEC è finalizzato a rilevare tutti gli eventuali scostamenti rispetto alle stime del PEF tramite l'analisi delle rendicontazioni economiche finanziarie e a evidenziare eventuali fattori esogeni al Contratto che possono influire sul relativo equilibrio economico e che non sono ricompresi nella matrice dei rischi.

28.3. Il confronto CEC-PEF avviene in sede di Comitato Tecnico entro l'anno successivo a quello di riferimento.

28.4. L'analisi ha per oggetto il confronto delle componenti economiche, finanziarie e patrimoniali dell'anno di riferimento descritte e quantificate nel CEC con le corrispondenti componenti del PEF, al fine d'individuare, tramite la matrice dei rischi di cui all'Allegato 6 (Matrice dei Rischi), la responsabilità dei singoli scostamenti e, conseguentemente, prevederli in capo all'EC ovvero all'OE.

28.5. La matrice dei rischi dettaglia le responsabilità per voci di costo/ricavo attribuendola alle Parti e definisce la modalità di applicazione. Sulla base delle responsabilità così individuate si procede alle rettifiche delle voci di costo/ricavo così come riportate nella contabilità regolatoria di cui al CEC.

28.6. Le variazioni dell'IVA indetraibile registrate a consuntivo in conseguenza della modifica dell'aliquota forfetaria applicata in Svizzera o del corrispettivo pagato a saldo dall'EC sono a carico dell'EC.

28.7. In relazione ai risultati della verifica il Contratto prevede le azioni conseguenti ad un'eventuale sovra-compensazione o sotto-compensazione.

28.8. Nell'eventualità siano stati autorizzati dall'EC servizi aggiuntivi oltre il limite del 15% della produzione annuale programmata di riferimento del 2024, di cui all'articolo 20.10, il PEF deve essere aggiornato.

28.9. Nella definizione del PEF l'OE ha stimato i costi per eventuali servizi sostitutivi per interruzioni programmate comunicate da RFI per il periodo 2024 – 2027. Nel caso in cui detti servizi sostitutivi siano stati resi ai sensi del comma 22.5, i costi sono riconosciuti nella misura effettivamente corrisposta dall'OE alle Imprese che hanno esercito il servizio sostitutivo e documentati dall'OE all'EC. Nel caso in cui detti costi a preventivo risultino maggiori delle spese effettivamente sostenute, le differenze sono recuperate dall'EC. I costi sostenuti dall'OE per i servizi sostitutivi programmati non sono considerati nel confronto di cui al comma 28.11.

28.10. Nella definizione del PEF l'OE ha stimato i mancati ricavi e i costi cessanti per il periodo 2024 – 2027, derivanti dalle interruzioni programmate della rete effettuate da RFI, nelle modalità parametriche descritte nel PRO. Precedentemente al confronto di cui al comma 28.3, si provvede a normalizzare il PEF con i dati a consuntivo dei treni-km, dei passeggeri-km e corrispondentemente dei mancati ricavi e dei costi cessanti con l'applicazione delle medesime formule con cui sono state calcolate le stime.

28.11. Successivamente all'analisi del CEC ed all'applicazione della Matrice dei rischi per il confronto con il PEF simulato risultante dagli schemi previsti al precedente comma 28.1, l'ampiezza dello scostamento tra il Risultato netto verificato nel CEC e Risultato netto previsto nel PEF del medesimo esercizio (Risultato netto come definito all'articolo 25.2) dà origine alle seguenti azioni alternative:

a) Scostamento a credito dell'OE: l'EC adegua la compensazione già liquidata prevista a PEF della stessa misura dello scostamento. Le maggiori compensazioni saranno liquidate entro l'anno successivo a quello di riferimento previa emissione di regolare fattura.

b) Scostamento a credito dell'EC: l'EC recupera la maggiore compensazione già liquidata mediante compensazione finanziaria e trattenuta in sede di liquidazione della prima fattura utile.

c) Scostamento tra Risultato netto CEC e Risultato netto PEF superiore alla fascia del (+/-2%) del valore dello Schema 3 – Riga "L" Entrate + effetti positivi di rete + compensazione variabile": lo scostamento è bilanciato mediante le azioni di cui alla lettera a) e b) precedenti e l'EC e l'OE concertano azioni finalizzate a ripristinare la sostenibilità economico-finanziaria del Contratto e procedono a una revisione del PEF.

28.12. In ogni caso la revisione del PEF è dovuta al verificarsi delle due seguenti

fattispecie:

a) l'entrata in vigore di disposizioni normative, amministrative o a prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti tecnologici o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;

b) l'approvazione di un PEA, che comporti una produzione di treni-km superiore al 15% del PEA di riferimento.

28.13. Al termine di ciascun periodo regolatorio l'EA valuta di concerto con l'OE la congruità dei rischi allocati in capo alle parti contrattuali nonché l'eventuale opportunità di provvedere a una revisione delle misure di mitigazione.

28.14. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui ai precedenti comma 28.11.c) e 28.12), al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, la parte che richiede la revisione del PEF ne darà comunicazione all'altra tramite e-mail e posta raccomandata con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

a) PEF in disequilibrio;

b) PEF che riproduce la proposta di revisione;

c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;

e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.

28.15. Qualora entro 120 giorni dal ricevimento della e-mail e posta raccomandata non sia stato raggiunto un accordo tra le Parti, l'OE o l'EC può recedere dal Contratto.

28.16. In caso di recesso ai sensi del precedente comma, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dal Contratto nel quale si dà atto dell'impossibilità di procedere alla revisione del PEF.

28.17. Nelle more dell'individuazione di un OE subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'OE dovrà proseguire nella gestione del servizio alle medesime modalità e condizioni del presente Contratto per un periodo non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di cui al precedente paragrafo o dalla diversa data indicata nel medesimo.

#### **Articolo 29. Adeguamento all'andamento dell'inflazione delle compensazioni**

29.1. L'OE nella previsione del PEF ha tenuto conto di un tasso di inflazione annua pari al 2 % secondo le previsioni aziendali per il budget.

29.2. A partire dal secondo anno di validità del Contratto, in occasione del monitoraggio del PEF di cui al precedente articolo 28, l'EC riconosce all'OE a consuntivo gli eventuali maggiori costi da inflazione nella misura massima del 50% della quota eccedente il tasso di inflazione utilizzato dall'OE nella previsione del PEF rispetto al tasso rilevato alla data del 15 dicembre dell'anno precedente con la seguente metodologia:

- Si utilizzano i Prezzi al Consumo rilevati dall'Ufficio Federale di statistica Svizzero, e si calcola la media della variazione dei Prezzi al Consumo degli ultimi 12 mesi disponibili.

29.3. L'ammontare riconosciuto dall'EC è definito con le seguenti modalità:

a) I costi del PEF (diversi da costi di personale, pedaggi, servizi sostitutivi e ammortamenti) sono aggiornati nella misura del 50% della quota eccedente il tasso di inflazione prima di procedere al confronto con il consuntivo di cui al precedente comma 28.3.

b) Il confronto di cui al precedente comma 28.3 avviene tra il consuntivo ed il PEF aggiornato come indicato nella precedente lettera a) in modo che gli eventuali maggiori costi da inflazione effettivamente sostenuti dall'OE sono riconosciuti.

29.4. Ai fini dell'applicazione del tasso di inflazione valgono le seguenti regole:

a) i valori dei risultati delle operazioni aritmetiche (medie, riparametrazioni, calcolo di valori di espressioni matematiche) saranno arrotondati alla seconda cifra decimale considerando il risultato troncato alla quarta cifra decimale.

b) valori con terza e quarta cifra decimale comprese tra 00 e 49 saranno arrotondati al centesimo inferiore, valori con terza e quarta cifra decimale comprese tra 50 e 99 saranno arrotondati al centesimo superiore.

### **Articolo 30. Adeguamento del Tasso di cambio**

30.1. L'OE nella previsione del PEF ha tenuto conto di un tasso di cambio pari a 0,9718 previsto dal settore Cambi della Banca d'Italia come media annuale 2023.

30.2. Detto tasso di cambio sarà costante per il primo periodo regolatorio.

30.3. Nella revisione del PEF per il secondo periodo regolatorio, l'OE utilizzerà il tasso di cambio medio annuale dell'anno precedente all'avvio del secondo periodo regolatorio.

30.4. L'OE terrà conto con cadenza annuale delle variazioni del tasso di cambio. A partire dalla seconda annualità del contratto, il tasso di cambio di riferimento sarà rilevato annualmente come media dell'anno precedente. Il conguaglio delle variazioni delle compensazioni avverrà alla fine di ogni periodo regolatorio, adeguando gli

schemi 1 e 2 contenuti nel PRO e verificando la differenza tra le compensazioni erogate secondo la riga "I" e quelle aggiornate. Dette differenze (in positivo o in negativo) dovute alla fluttuazione del tasso di cambio saranno ripartite al 50% tra l'OE e l'EC.

### **Articolo 31. Pagamento-regolazione degli acconti della compensazione**

31.1. La compensazione economica viene erogata dall'EC in rate trimestrali posticipate, ed è corrisposta entro 30 giorni fine mese data ricevimento della fattura.

31.2. L'OE emette fattura successivamente alla conclusione del trimestre di riferimento.

31.3. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari a  $\frac{1}{4}$  della compensazione annuale.

31.4. L'importo della quarta rata è pari all'80% di  $\frac{1}{4}$  della compensazione annuale.

31.5. La fattura di saldo della quarta rata sarà emessa dall'OE successivamente all'invio da parte dell'OE della relazione annuale di cui all'Articolo 17.

31.6. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, l'EC corrisponderà all'OE gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti.

### **Articolo 32. Cessione dei crediti derivanti dalle compensazioni economiche degli obblighi di servizio.**

32.1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52, la cessione dei crediti relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio è efficace e opponibile all'EC qualora questa non sia rifiutata con comunicazione da notificarsi all'OE e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

32.2. I crediti derivanti dal Contratto possono formare oggetto di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione a favore di intermediari bancari

e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia

### **TITOLO III. Disposizioni relative al termine del contratto**

#### **Articolo 33. Disciplina delle eventuali proroghe e preavviso minimo per l'esercizio**

33.1. Alla scadenza del periodo di validità del presente Contratto, nelle more del completamento delle procedure per il riaffidamento dei servizi, l'OE, su richiesta dell'EC da presentarsi tempestivamente e, in ogni caso, entro dodici mesi antecedenti la scadenza, è obbligato a proseguire nell'erogazione dei servizi ai medesimi patti e condizioni del Contratto vigenti nell'anno di scadenza, per un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a 24 mesi, nel rispetto delle previsioni del Regolamento CE n. 1370/2007.

#### **Articolo 34. Obblighi del gestore al termine del contratto**

34.1. Nell'avvicinarsi della scadenza del Contratto, in ogni caso al termine del quinto anno di validità, l'EC, previa consultazione dell'OE, individua il personale e il materiale rotabile, assegnati in maniera prevalente alle attività relative ai servizi del Contratto e richiede all'OE tutte le informazioni, non ancora in proprio possesso, necessarie per avviare le procedure per la scelta del nuovo gestore e per garantire l'accesso a condizioni eque per l'effettuazione del servizio.

34.2. Al termine del quinto anno di validità del presente Contratto e quindi in anticipo rispetto all'avvio del procedimento di riaffidamento della concessione SFT, l'OE potrà dichiarare per iscritto all'EC la volontà di optare per il trasferimento del personale, della proprietà dei beni mobili e strumentali e/o per il noleggio dei medesimi nel caso di subentro di un nuovo operatore.

34.3. Nel caso di cui al comma precedente, l'EC e l'OE definiranno congiuntamente:

a) la quantità e le mansioni del personale utilizzato prevalentemente per il presente Contratto;

b) i canoni di noleggio dei beni, inclusivi dei costi della manutenzione ordinaria, utilizzando le metodologie adottate per la stesura del PEF;

c) il valore medio del bene per il periodo di durata del noleggio;

d) il valore di tutti i pezzi di ricambio e le specifiche attrezzature dedicate allo specifico Materiale Rotabile ad un prezzo uguale al valore di costo.

e) la remunerazione del capitale immobilizzato per il periodo pari al ragionevole margine di utile.

34.4. Nel caso in cui l'OE decida per il trasferimento del personale e per il trasferimento o noleggio dei beni, l'EC si impegna a introdurre nella documentazione della procedura di scelta dell'operatore subentrante l'opportunità di questi di acquistare e/o noleggiare i beni dall'OE, subordinatamente alla verifica congiunta con l'OE dello stato di conservazione, manutenzione e conformità dei beni ai relativi requisiti legali e regolamentari e del valore dei beni da alienare o noleggiare.

#### **TITOLO IV. Disposizioni diverse**

##### **Articolo 35. Diritti di esclusiva**

35.1. Non sono assegnati diritti di esclusiva sui servizi affidati.

35.2. Ogni richiesta di nuovi servizi a mercato sarà notificata a BLS che avrà diritto a richiedere l'applicazione delle regolazioni vigenti in Italia per la verifica dell'impatto sull'equilibrio economico del Contratto di Servizio.

##### **Articolo 36. Garanzia a tutela dell'effettivo svolgimento del servizio**

36.1. A tutela dell'effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e di quanto previsto nel Contratto, l'OE è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria in ragione del 10% dell'importo annuale delle

compensazioni degli obblighi di servizio relative al primo anno contrattuale entro 60

giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto. In caso di inadempimento a tale obbligo l'EC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

36.2. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'EC qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'OE. In caso di inadempimento a tale obbligo l'EC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

36.3. La garanzia dovrà permanere fino alla chiusura delle attività oggetto del Contratto e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale dell'EC al saldo dell'ultima fattura, in assenza di controversia.

36.4. La garanzia fidejussoria prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'EC.

Per le modalità e forme di costituzione delle garanzie e delle eventuali riduzioni si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 106 e 117 del D. Lgs. 36/2023, che vengono espressamente richiamati per la loro applicazione.

**Articolo 37. Penali per mancata osservanza di clausole contrattuali e sospensione dell'erogazione delle compensazioni**

37.1. Con riferimento a obblighi contrattuali che comportino da parte dell'OE l'adempimento entro termini specifici, l'inosservanza del termine è sanzionato con una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

37.2. Ai fini del presente articolo si precisa che l'adempimento parziale dell'obbligo equivale a inadempimento.

37.3. Le penali si applicano anche nel caso in cui il termine dell'adempimento non

sia specificamente individuato nel Contratto ma disposto dall'EC; in tal caso il termine non può essere inferiore a 30 giorni.

37.4. Le penali in materia di qualità del servizio sono previste all'Allegato 3 del Contratto.

37.5. In sede di Comitato tecnico l'EC propone il calcolo delle penali e richiede l'emissione della nota di credito, o equivalente documento contabile, di pari importo indicando anche la fattura dalla quale la stessa sarà detratta; fino all'emissione della nota di credito la detta fattura non sarà liquidata neanche parzialmente.

37.6. Il limite massimo annuale delle penali è pari alla remunerazione del CIN riportata nello schema 3 alla riga "G" - Allegato 5 – Pro e Piano Economico finanziario tolti gli oneri finanziari.

37.7. Nel caso in cui l'OE non ottemperi alle previsioni di cui ai precedenti artt. 16.4 e 16.5, ai sensi del comma 11 dell'art.18 della l.r. Piemonte 1/2000, l'EC può applicare una sospensione del 1% sull'erogazione delle compensazioni.

37.8. La somma accantonata dall'EC in applicazione del precedente comma 37.7 è restituita all'OE previa dichiarazione di compimento delle obbligazioni di comunicazione.

#### **Articolo 38. Modalità di risoluzione delle controversie**

38.1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti effettuato in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione in sede di Comitato le parti possono avviare ulteriori tentativi di conciliazione anche arbitrale.

38.2. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferate, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Torino.

38.3. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

**Articolo 39. Condizioni e modalità per la risoluzione e cessione del contratto**

39.1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.

39.2. Nel caso in cui l'OE dovesse perdere i requisiti necessari per il mantenimento della licenza ferroviaria a causa di cambiamenti nella normativa europea o italiana o svizzera, l'OE si impegna a notificare tempestivamente all'EC la perdita dei requisiti. Per detta circostanza il contratto si risolve di diritto.

39.3. Nel caso di cui al precedente comma 39.2, l'OE è obbligato a garantire il servizio pubblico fino al termine di validità della propria licenza in attesa di un nuovo affidamento del servizio da parte dell'EC.

39.4. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:

- a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione dell'OE;
- b) variazioni organizzative nell'ambito dell'EC.

39.5. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa

riconducibili alla Parte responsabile che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Articolo 40. Sub-affidamento dei servizi**

40.1. È consentito all'OE il ricorso al sub-affidamento dei servizi di trasporto ferroviario previa autorizzazione concessa dall'EC in funzione dei requisiti posseduti dall'Impresa sub-affidataria. In particolare quest'ultima deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 112/2015 e di quelli previsti al sistema di qualificazione dell'EC. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Regolamento 1370/2007 l'OE è tenuto a fornire direttamente una parte importante del servizio di trasporto pubblico: ai fini del presente articolo l'OE è tenuto a fornire direttamente almeno il 80% dei treni\*km previsti dal PEA.

40.2. L'OE conserva la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti dell'EC, sia nei confronti dell'utenza. Essa si impegna, in particolare, a garantire il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, nonché ad assicurare il rispetto delle tariffe e di tutti gli altri obblighi richiesti.

40.3. In ogni caso il sub-affidamento di cui al presente articolo deve essere effettuato a condizioni per l'utenza non inferiori rispetto a quelle previste nel presente Contratto.

40.4. Le variazioni di produzione rispetto al PEA sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui Allegato 3 Allegato Qualità anche se dovute a imprese sub-affidatarie di cui l'OE si avvale.

40.5. L'OE è tenuto a rendere note formalmente alle Imprese sub-affidatarie tutte le condizioni e gli obblighi cui l'Impresa medesima è soggetta nei confronti dell'EC e degli utenti, con l'obbligo per l'Impresa sub-affidataria di accettare e fare proprie tali condizioni nel quadro del sub-affidamento, ferma restando l'estraneità dell'EC al

rapporto tra l'OE e l'Impresa sub-affidataria.

#### **Articolo 41. Tracciabilità dei flussi finanziari**

41.1. L'OE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

41.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art.3 co.9 bis, della L.136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

41.3. L'OE si impegna a dare immediata comunicazione all'EC ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 42. Tutela dei dati personali**

42.1. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

#### **Articolo 43. Riservatezza**

43.1. Fatti salvi gli obblighi di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, l'EC si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri consulenti/collaboratori, a qualsiasi titolo, l'obbligo di riservatezza in ordine a tutte le informazioni, di qualsiasi natura, fornite in relazione all'esecuzione del presente Contratto, senza limiti di tempo e comunque in coerenza con il quadro normativo vigente. L'EC si impegna

pertanto ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza delle predette informazioni e ad utilizzare ciascuna informazione esclusivamente per la gestione del presente Contratto.

**Articolo 44. Fiscalità, imposte e tasse a carico del concessionario**

44.1. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.

44.2. L'imposta di bollo per la stipulazione del presente contratto è a carico dell'OE.

Il presente atto è redatto in un unico esemplare ed è composto da n. 43 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede legale dell'ente rappresentato.

Data di sottoscrizione corrispondente alla data riportata sulla segnatura di firma digitale.

Per l'Agenzia della mobilità piemontese

Il direttore generale

Cesare PAONESSA

Per l'Operatore Economico BLS AG

IL CEO

Daniel Schafer

Il Direttore Mobilità viaggiatori ad interim

Ulrich Schäffeler

L'imposta di bollo è assolta mediante i contrassegni telematici, apposti su copia cartacea del contratto conservato presso l'Agenzia della mobilità piemontese, i cui numeri identificativi sono riportati a margine.